vile, che venne presentato alla Camera nella Sessione del 1860.

Venuta la felice annessione delle provincie napoletane, il ministro guardasigilli d'allora, l'onorevole Miglietti, esitò davanti a questa innovazione, pel timore che non fosse tempo opportuno per lanciare avanti alla Camera una questione che egli credeva più nuova di quello che veramente fosse; e limitò l'opera sua a poco più che una traduzione del codice Napoleone, e la presentò al Parlamento. Però l'opera non ebbe seguito per la quantità dei lavori legislativi.

Venne finalmente al posto di guardasigilli l'onorevole Pisanelli, attuale relatore della nostra Commissione.

Allora l'idea da vari lati fu di nuovo portata davanti al senno dell'onorevole guardasigilli e delle Commissioni da lui nominate; l'idea fu di nuovo accolta, e nel progetto del Codice civile che fu presentato al Senato il principio fu concretato di nuovo ad un dipresso con quegli stessi articoli che erano inseriti nel progetto di Codice Cassinis, e che io ho avuto l'onore di redigere.

Se non che, portata questa questione davanti al Senato, non trovò accoglimento nella Commissione senatoria. Io domando brevissima licenza di accennare le ragioni per cui questa idea fu respinta.

La prima ragione è quella stessa che io ho citato di già, da cui mosse anche l'avviso negativo del Consiglio di Stato nel 1859, cioè l'obbiezione dei fiumi contermini, dei fiumi internazionali che dividono due territori. Quest'obbiezione va, grazie a Dio, perdendo enormemente del suo valore, e lo perderà, speriamo, affatto fra brevissimo tempo. Io ripeto di nuovo quello che ho detto allora, quest'obbiezione non è seria.

Altre sono le leggi che toccano al regime della proprietà, altre sono le leggi internazionali che governano i confini degli Stati. Se io interpreto rettamente i segni di assenso che mi vengono da varie parti della Camera, non mi tratterrò oltre su questa obbiezione; e ciò non perchè io voglia mancare in qualunque modo di quella riverenza dovuta alla rispettabile Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che emise questa obbiezione; ma, spinto dall'urgenza di far presto, perchè non vorrei che la cortese indulgenza della Camera si cambiasse in impazienza.

La seconda obbiezione è la seguente:

Si dice: come si farà stabilire d'un tratto la grande linea di divisione degli alvei? Imperocchè tra lo stato di incerta proprietà, e lo stato di certa proprietà proposto che sarebbe la conseguenza dell'abolizione della alluvione, ne viene questa necessità di ripartire la superficie attuale degli alvei.

A questa necessità risponde la legge, dichiarando all'articolo 418 del progetto Pisanelli che al giorno della pubblicazione della legge gli alvei debbansi dividere fra i proprietari riveraschi, partendo dalla linea mediana del fiume.

Ora la Commissione seratoria pone questo quesito: ma chi farà questa divisione? Deve essere fatta prima? Si farà dopo la pubblicazione della legge? Anche quest'obbiezione non ha grave fondamento: perchè non sia la missione del Codice quella di fare le divisioni.

Così per le divisioni da farsi fra i varii chiamati al possesso di un fondo caduto, per esempio, in una successione, la legge si limita a stabilire il diritto rispettivo, nè si cura di eseguirlo.

A chi voglia esperire del suo diritto spetta di curare il tempo ed i mezzi di farlo. Nè questi presentano per l'un caso difficoltà maggiore che per l'altro.

E chi chiedesse dalla legge di più, chiederebbe anche cosa in molti casi inutile affatto, e senza scopo pratico, perchè vi sono dei tratti di fiume che non mutano, e per questa divisione sarebbe poco meno che inutile, almeno per 100 o 200 anni; dove poi sarà utile ai proprietari, essi penseranno a farsela.

Poi si dice: ma come mantenere fissa questa divisione?

L'onorevole relatore di quella Commissione è un distinto giureconsulto, ma non gli si può far carico se non conosce, che la geodesia, non si sgomenta per nulla di questo quesito.

Niente di più facile che il segnare e mantenere qualunque linea nell'acqua, nell'aria, nel mare, dove si vuole, coi mezzi che ha la scienza ai nostri giorni.

Una terza difficoltà tocca agli imbarazzi che ciò possa recare alla navigazione. Questa veramente mi ha sorpreso, ed io mi son domandato, e ripeto a voi: che imbarazzo ha mai portato questo stato di cose nel Reno, fiume che è tanto importante quanto il principale dei fiumi italiani? La natura pubblica del corso delle acque, la servitù che per ragion pubblica presta il terreno che costituisce l'alveo, conducono con sè tutte le conseguenze che danno allo Stato il mezzo di far le opere necessarie per mantenere i suoi diritti.

Viene per fine una quinta obbiezione, ed è quella su sui si è fondata la maggior parte delle 15 gran Corti di Francia che opinarono contrariamente all'abolizione del diritto di alluvione. È vero, si dice, voi coll'abolizione di questo diritto restituite il diritto naturale, ma ne sorge questo fatto, che la mia proprietà, se il fiume si porta corrodendo sopra di essa, e se il proprietario dell'altra riva ne segue il fiume, la mia proprietà emergerà un bel giorno all'altra sponda, e quella piccola striscia che rimarrà là sarà incomodo a me di coltivarla.

È strana l'obbiezione, strana molto. Eppure è una di quelle che hanno avuto più fortuna. Dal 1808 in qua si è ripetuta su tutti i toni. È singolare, signori, che si pensi agli incomodi che si avranno per andare a coltivare una proprietà, e si dimentichi che per levargli questo incomodo si priva il padrone della proprietà medesima.

Lasciamo poi ancora di notare che questo caso è abbastanza raro, e dura poco, perchè solo quando la striscia di terra prende un'estensione di qualche considerazione il suolo è coltivabile.